

STATUTO

**ASSO CONSORZIO DI
COOPERATIVE SOCIALI -
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERNI TR VIA FILANGIERI 5

Numero REA: TR - 104993

Codice fiscale: 01537880559

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-08-2018 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" alla raccolta n. 28.955	
	STATUTO	
	COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI	
	ART.1 - E' costituito, ai sensi dell'art. 27 D. LGS.	
	C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive	
	modificazioni e dell'art. 8 della Legge 381/91, un	
	Consorzio di Cooperative sociali, con finalità	
	mutualistiche, retto dalle norme del codice Civile	
	sulle società cooperative a responsabilità limitata,	
	in quanto compatibili ed avente la seguente	
	denominazione:	
	"ASSO Consorzio di Cooperative Sociali - società	
	cooperativa sociale".	
	ART.2 - La società ha sede nel Comune di Terni.	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di	
	sopprimere ovunque unità locali operative, succursali,	
	filiali ed uffici amministrativi, ovvero di trasferire	
	la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato	
	al precedente comma.	
	Spetta invece ai soci deliberare il trasferimento	
	della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.	
	ART.3 - Il Consorzio ha durata illimitata e potrà, con	
	deliberazione dell'Assemblea dei soci, essere sciolto	
	anticipatamente.	
	ART.4 - Il Consorzio, ispirandosi ai principi della	

	cooperazione e della mutualità e con esclusione di	
	ogni finalità di lucro, coordina e sostiene l'attività	
	delle consorziate, sopperendo anche alle loro	
	necessità organizzative e strutturali.	
	E' ancora scopo del Consorzio, la promozione della	
	mutualità tra i soci e la collaborazione alla	
	diffusione del movimento cooperativistico.	
	Perciò stesso, il Consorzio potrà aderire ad	
	organizzazioni ed enti di tutela e rappresentanza del	
	movimento cooperativo.	
	Potrà, inoltre, aderire ad altri organismi economici e	
	sindacali che si propongano iniziative mutualistiche,	
	cooperativistiche, di lavoro o di servizio; su	
	delibera dell'Organo Amministrativo, potrà aderire e	
	partecipare a "gruppi cooperativi paritetici"	
	costituiti ai sensi dell'ari. 2545-septies del codice	
	civile od altri organismi cooperativistici, la cui	
	attività risulti utile al conseguimento degli scopi	
	sociali. In particolare si propone di:	
	a) Provvedere all'espansione delle capacità	
	realizzative delle cooperative, esercitando una	
	presenza continua ed attiva presso le Cooperative	
	consorziate, tenendole aggiornate sulle nuove	
	disposizioni nel campo della cooperazione,	
	operando per specificare sotto il profilo	

	organizzativo, tecnico ed economico, i	
	programmi delle Cooperative, espletando i servizi di	
	carattere amministrativo (con	
	esclusione di qualsiasi attività professionale	
	riservata), promuovendo convegni di	
	studio, nonché incontri con esperti,	
	effettuando attività di supervisione,	
	coordinamento, assistenza e consulenza tecnica per le	
	Cooperative consorziate;	
	b) Svolgere - senza finalità di successivo	
	collocamento e nel rispetto della vigente	
	normativa in materia di esercizio del credito e di	
	tutela del risparmio, con espressa	
	esclusione di ogni attività riservata agli istituti	
	di credito ed agli intermediari	
	finanziari e senza effettuare raccolta di	
	risparmio tra il pubblico - l'attività	
	strumentale e complementare per l'ottenimento di	
	mutui, finanziamenti, contributi,	
	agevolazioni e simili da parte dello Stato, Enti	
	pubblici territoriali, Istituiti di Credito,	
	Assicurazioni, Enti previdenziali, Enti privati in	
	genere, Enti pubblici o privati	
	internazionali od esteri, Organismi della Comunità	
	Economica Europea;	

	c) Realizzare direttamente o partecipare alla	
	realizzazione di programmi di studio, sviluppo,	
	aggiornamento, formazione professionale e promozione	
	sociale nei settori nei quali si svolge l'attività dei	
	consorziati, ed in particolare:	
	- ideare e realizzare programmi di aggiornamento e	
	formazione dei soci, anche aperti	
	ad esterni interessati al settore specifico,	
	finalizzati all'acquisizione di competenze ed	
	abilità inerenti l'oggetto sociale delle consorziate,	
	nonché riferibili alle prerogative di	
	sicurezza di cui alle normative vigenti;	
	- promuovere progetti di studio e di ricerca	
	nell'ambito delle attività delle cooperative	
	consorziate; studiare, promuovere, sviluppare e	
	commercializzare strumenti informatici con	
	caratteristiche innovative, a supporto della gestione	
	aziendale propria, delle associate e di terzi;	
	- promuovere e sviluppare nuove attività,	
	nell'ambito delle competenze ed	
	esperienze delle proprie associate, nonché delle	
	professionalità espresse dai soci di	
	queste, assumendo incarichi sperimentali e	
	partecipando a progetti "pilota";	
	d) Svolgere, nei limiti fissati dall'organo	

	amministrativo, attività pubblicistica ed	
	editoriale a sostegno della propria attività e	
	dei propri scopi consortili, con	
	l'esclusione della pubblicazione di quotidiani;	
	e) Assumere, da enti pubblici e privati, nonché	
	proporre direttamente all'utenza, lavori afferenti	
	l'Oggetto sociale delle consorziate ed in particolare	
	appalti di servizi:	
	- nell'ambito della gestione e manutenzione di	
	giardini ed aree forestali privati e pubblici;	
	- nell'ambito dei servizi di pulizia di immobili	
	civili, industriali e commerciali, sia per il settore	
	pubblico che privato;	
	- nell'ambito della realizzazione di opere in	
	carpenteria metallica, legno o altro materiale sia per	
	il settore edile, che industriale, che commerciale,	
	sia per il settore pubblico che privato;	
	- nell'ambito della ristrutturazione d'immobili sia	
	civili, che industriali, che commerciali, sia per il	
	settore pubblico che privato;	
	- nell'ambito della costruzione di edifici per uso	
	civile, industriale e commerciale, sia per settore	
	pubblico che privato;	
	- nell'ambito della realizzazione d'impianti elettrici	
	sia per il settore civile, che industriale, che	

	commerciale, e relativa manutenzione, sia per il	
	settore pubblico che privato;	
	- nell'ambito della realizzazione d'impianti	
	idrotermosanitari sia per il settore civile, che	
	industriale, che commerciale, e relativa manutenzione,	
	sia per il settore pubblico che privato;	
	- nell'ambito della realizzazione d'impianti del gas	
	sia per il settore civile, che industriale, che	
	commerciale, e relativa manutenzione, sia per il	
	settore pubblico che privato;	
	- nell'ambito della tinteggiatura edile sia per il	
	settore civile, che industriale, che commerciale, e	
	relativa manutenzione, sia per il settore pubblico che	
	privato;	
	- nell'ambito della realizzazione in tutte le forme e	
	tipologie previste di segnaletica e cartellonistica	
	stradale e commerciale compresa quella ad uso	
	pubblicitario, sia per il settore pubblico che privato;	
	- nell'ambito della installazione di guard rail o	
	altra componentistica per il settore stradale,	
	compresi i divisori denominati jersey, sia per il	
	settore pubblico che privato;	
	- nell'ambito del noleggio delle proprie attrezzature	
	e automezzi, con o senza il proprio operatore	
	aziendale, sia per il settore pubblico che privato;	

	- nell'ambito della organizzazione di reti commerciali	
	in Italia ed all'estero per conto terzi per la vendita	
	dei loro prodotti e servizi, come previsto negli	
	elenchi delle Camere di Commercio; la cooperativa	
	potrà, inoltre, svolgere rappresentanze per la vendita	
	di beni, con o senza deposito, nel settore edile,	
	della manutenzione e della pulizia di immobili e potrà	
	a sua volta concedere relativamente ai beni stessi	
	incarichi di rappresentanza sia a società che a ditte,	
	con o senza esclusiva, nel rispetto delle leggi in	
	vigore;	
	- nell'ambito del commercio all'ingrosso ed al	
	dettaglio di tutti quei prodotti, apparecchiature e	
	beni relativi ed accessori alle categorie sopra	
	menzionate (edilizia, pulizia, trasporti), legna e	
	prodotti derivati, la loro installazione, riparazione	
	e manutenzione come sopra già prevista;	
	- nell'ambito della attività forestale, con relativo	
	commercio dei prodotti derivati;	
	- nell'ambito della produzione e commercializzazione,	
	in qualsiasi forma, di tutti gli altri prodotti nei	
	settori attinenti, non alimentari; la cooperativa	
	potrà, inoltre, prendere e dare rappresentanze, porre	
	in essere tutte quelle operazioni di import ed export	
	necessarie e affini all'attività o ad essa	

	ric conducibili;	
	- nell'ambito dello svolgimento di lavoro di pulizia	
	in genere e segnatamente di uffici, edifici, negozi,	
	locali, condomini pubblici e privati, tanto in forma	
	di appalto diretto che subappalto, e custodia, anche	
	di beni culturali e di quelli inerenti ai servizi	
	sociali nelle loro varie articolazioni, gestire	
	servizi riabilitativi, di accoglienza, di animazione,	
	di unità ricreative e culturali siano esse pubbliche e	
	di assistenza, di comunità alloggio e terapeutiche, di	
	case di cura, scuole, ecc.;	
	- nell'ambito della produzione e la lavorazione di	
	falegnameria, pelletteria, ceramica, tappezzeria,	
	verniciature, tinteggiature, lavorazione del vetro e	
	del ferro, rilegatoria, commercializzazione dei	
	prodotti così ottenuti; lavori edili e stradali	
	compresa la frantumazione di rocce e pietre derivanti	
	dallo svuotamento di galleria o cave; sabbiature e	
	verniciature industriali e civili; industria casearia	
	(imbottigliamento e lavorazione del latte e tutti i	
	suoi derivati); raccolta e lavorazione di tartufi,	
	funghi, asparagi e quant'altro è di produzione	
	agricola, nonché commercializzazione dei prodotti così	
	ottenuti;	
	- nell'ambito della raccolta di rottami, il loro	

	commercio e riutilizzo;	
	- nell'ambito dei trasporti di merci per conto di	
	terzi;	
	- nell'ambito dell'organizzazione e la gestione in	
	proprio di corsi professionali in genere o di attività	
	di formazione e ricerca nell'ambito dell'imprenditoria	
	sociale, sostituire anche i dati archivi, per	
	informazioni industriale e commerciale	
	- nell'ambito dei servizi di ingegneria naturalistica;	
	- nell'ambito dell'attività agricola, attraverso	
	l'allevamento del bestiame, l'attività vivaistica, la	
	lavorazione dei terreni, la raccolta dei prodotti	
	stagionali, la potatura delle piante, le colture	
	intensive ed estensive, la produzione, trasformazione	
	e commercializzazione di tali prodotti e dei prodotti	
	della floricoltura e dell'orticoltura;	
	- nell'ambito dei servizi di ecologia quale	
	spazzamento, raccolta e smaltimento di rifiuti solidi	
	urbani e speciali e tossiconocivi;	
	- nell'ambito dei servizi rivolti alla tutela	
	ambientale mediante raccolta, stoccaggio e	
	commercializzazione di alcuni tipi di rifiuti solidi	
	urbani per i quali sia previsto un processo di	
	riciclaggio quali, ad esempio, carta, cartone,	
	plastica in particolare PVC, PET PE, alluminio, vetro;	

	- nell'ambito dei servizi di pulizie civili,	
	industriali, igienizzazione, derattizzazione e	
	disinfestazione, di gestione di oasi, parchi	
	naturalistici, spazi ricreativi e spazi verdi in	
	genere, di parcheggi e autolavaggi, di trasporto e	
	facchinaggio ed attività ad esso preliminari e	
	complementari (insacco, pesatura, legatura)	
	accatastamento e disaccatastamento di materiale,	
	pressatura, imballaggio;	
	- nell'ambito del servizio di arredamento floreale	
	pubblico o privato, di noleggio di piante e fiori e di	
	progettazione di aree a verde;	
	- nell'ambito dei servizi di pulizie magazzini e	
	piazzali, deposito colli e bagagli, presa e consegna	
	recapito in loco, selezione e cernita con o senza	
	incestamento, insaccamento o imballaggio di prodotti	
	ortofrutticoli, carta da macero, cartone, piume e	
	materiali vari;	
	- nell'ambito del servizio di manutenzione del verde	
	pubblico e privato, di scuoiature e abbattimento di	
	piante destinate alla trasformazione in cellulosa o	
	carta e simili;	
	- nell'ambito dei servizi di realizzazione e	
	manutenzione di impianti elettrici, idraulici -	
	termoidraulici e di irrigazione, riscaldamento e	

	condizionamento, porte e infissi in genere, di spazi	
	ricreativi e strutture sportive;	
	- nell'ambito del servizio di custodia di spazi	
	pubblici e privati;	
	- nell'ambito del servizio di gestione di impianti	
	sportivi pubblici e privati (palazzetti, piscine,	
	tennis, spazi verdi attrezzati, stadi, palestre, ecc.)	
	sia per quanto concerne la gestione sociale, la	
	promozione sportiva e l'attività di pulizia e	
	manutenzione degli impianti stessi, inserendo tutti	
	quei servizi necessari per un migliore funzionamento,	
	compreso il servizio di trasporto in conto terzi;	
	- nell'ambito del servizio di recapiti, prevedendo	
	anche la corrispondenza non epistolare;	
	- nell'ambito del servizio di pony express;	
	- nell'ambito dei lavori cimiteriali (tumulazioni,	
	inumazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.);	
	- nell'ambito di altre pratiche in genere, assumere	
	incarichi per effettuare accertamenti imposte e tasse	
	comunali, distribuire cartelle esattoriali, cartelle	
	servizi acqua, metano e luce certificati elettorali ed	
	elenchi telefonici, ecc.;	
	- nell'ambito della compravendita, amministrazione e	
	gestione, anche mediante la cessione in affitto ed in	
	locazione, di immobili e prefabbricati;	

	- nell'ambito della vendita e l'acquisto di terreni di	
	qualsiasi genere e natura;	
	- nell'ambito dell'acquisto, la vendita, la permuta,	
	il frazionamento e/o la lottizzazione di aree	
	edificabili.	
	f) Partecipare a pubblici appalti per eseguire lavori	
	su incarico degli enti pubblici e dello Stato;	
	g) Provvedere al rifornimento alle cooperative	
	consorziate di macchinari, strumenti,	
	materiali, arredi, complementi ed attrezzature	
	necessari per la completa e corretta	
	esecuzione dei servizi assunti dalle medesime.	
	Al fine del raggiungimento dei propri scopi, di cui è	
	stata fatta elencazione a titolo esemplificativo e non	
	esaustivo e che si identificano con ogni attività	
	connessa ed affine atta a sostenere, valorizzare e	
	promuovere la cooperazione nella sua funzione sociale,	
	il Consorzio potrà compiere ogni operazione mobiliare	
	ed immobiliare ritenuta utile con inclusione della	
	partecipazione in altri Consorzi, Cooperative e	
	società, purché con responsabilità limitata alle quote	
	o azioni sottoscritte.	
	Il Consorzio, nei limiti delle proprie capacità	
	patrimoniali, potrà rilasciare garanzie fidejussorie a	
	favore delle Cooperative associate o degli enti	

	partecipati ma non nei confronti del pubblico in	
	genere.	
	Il Consorzio, con l'assenso dell'assemblea dei soci,	
	ha facoltà di istituire fondi, necessari od utili al	
	sostegno delle proprie attività, nel rispetto della	
	normativa vigente.	
	I contenuti economici, le modalità di finanziamento	
	e di funzionamento di tali fondi	
	dovranno essere indicati in appositi regolamenti.	
	Il Consorzio potrà, in particolare, costituire fondi	
	per lo sviluppo tecnologico, per la	
	ristrutturazione, l'ammodernamento ed il potenziamento	
	aziendale nonché, per gli	
	stessi fini, adottare procedure di programmazione	
	pluriennale, ai sensi della legge 31	
	gennaio 1991 numero 59 ed eventuali successive	
	modificazioni ed integrazioni.	
	Il Consorzio potrà effettuare l'emissione di strumenti	
	finanziari privi di diritti di amministrazione da	
	offrire solo a investitori qualificati ovvero ai soci	
	cooperatori, nell'ipotesi di cui al successivo	
	articolo 13 dello statuto, cui riportare privilegi	
	nella ripartizione degli utili e nel rimborso del	
	capitale nel rispetto dell'articolo 2514 del Codice	
	Civile.	

	L'organo amministrativo curerà l'iscrizione del	
	Consorzio, ove ne ricorrano i presupposti di	
	legge, nell'apposito albo delle società cooperative a	
	mutualità prevalente.	
	SOCI	
	ART. 5 - Il numero dei soci è illimitato, ma non	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono far parte del Consorzio le società Cooperative	
	in qualità di SOCI ORDINARI nonché le società di	
	capitale e di persone, in qualunque forma costituite,	
	persone fisiche, enti ed istituti, anche pubblici, in	
	qualità di SOCI SOVVENTORI nei limiti, con le	
	disposizioni e con le prerogative stabilite o regolate	
	dal Codice Civile o dalla legislazione vigente.	
	Ai sensi dell'articolo 2527 secondo comma del Codice	
	Civile, non può comunque diventare socio del Consorzio	
	chi esercita in proprio attività identiche o affini a	
	quelle del Consorzio stesso.	
	I soggetti che intendono aderire al Consorzio devono	
	presentare domanda scritta all'organo amministrativo,	
	specificando:	
	a) generalità, denominazione, sede, attività;	
	b) caratteristiche ed entità degli associati;	
	c) ammontare del capitale che intende sottoscrivere;	
	d) copia dello statuto e della delibera di	

	autorizzazione;	
	e) certificato camerale;	
	f) copia dell'ultimo bilancio od eventualmente	
	situazione patrimoniale ed economica	
	anteriore di non oltre tre mesi la data della domanda;	
	g) dichiarazione di accettazione ad uniformarsi	
	alle procedure ed ai processi gestionali adottati	
	dal Consorzio;	
	h) dichiarazione di accettazione della clausola	
	compromissoria di cui all'articolo 27) del presente	
	statuto.	
	Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide	
	l'organo amministrativo con deliberazione motivata,	
	salvo il ricorso, in caso di rigetto, all'assemblea	
	dei soci ai sensi dell'articolo 2528 del Codice Civile.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà	
	annotata nel libro dei soci solo dopo che da parte	
	dell'ente nuovo ammesso siano stati effettuati i	
	versamenti di cui in appresso.	
	Trascorso un mese dalla data della comunicazione di	
	ammissione, da effettuarsi a mezzo raccomandata, senza	
	che siano stati effettuati detti versamenti, la	
	delibera diventerà inefficace.	
	La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione	
	e con il pagamento della quota, che comportano	

	l'accettazione incondizionata dello statuto.	
	ART.6 - Le società nuove ammesse devono versare, oltre	
	l'importo della quota sociale sottoscritta, un	
	sovrapprezzo da determinarsi dagli amministratori,	
	tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti	
	dall'ultimo bilancio approvato.	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta e del	
	sovrapprezzo;	
	b) ad osservare lo statuto, il regolamento interno se	
	deliberato e le delibere	
	legalmente prese dall'assemblea o dall'organo	
	amministrativo;	
	c) a partecipare con la loro opera all'attività	
	dell'impresa sociale a seconda della	
	necessità della stessa.	
	ART.7 - Il recesso è ammesso nei casi di legge; il	
	Consortziato che intende recedere solo per giusta causa	
	dal Consorzio dovrà farne domanda scritta, da	
	inoltrarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di	
	ritorno, anche a mano ovvero con qualsiasi altro mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova di avvenuto ricevimento,	
	almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio,	
	all'organo amministrativo allegando il verbale	
	dell'organo sociale che, a tal fine competente, ha	

	deliberato l'intenzione di recedere.	
	Spetta all'organo amministrativo accertare le	
	motivazioni della domanda di recesso e di provvedere	
	nei modi e nei tempi di cui all'articolo 2532 Codice	
	Civile.	
	ART.8 - L'organo amministrativo può, con deliberazione	
	motivata escludere il socio:	
	-nei casi di legge;	
	- nei casi in cui non ottemperi alle	
	disposizioni del presente statuto o dei	
	regolamenti;	
	- nei casi in cui, senza giustificato motivo e pur	
	dopo formale diffida, non effettui i	
	versamenti stabiliti o non saldi gli eventuali debiti	
	contratti nei confronti della	
	cooperativa per qualsiasi titolo;	
	- nei casi in cui, pur dopo formale diffida, si	
	rifiuti di partecipare all'attività sociale;	
	- nei casi in cui sia oggettivamente constatata	
	l'impossibilità sopravvenuta a partecipare	
	all'attività sociale;	
	- nei casi in cui, senza giustificato motivo, non	
	partecipi a tre consecutive assemblee	
	generali dei soci.	
	Il socio moroso, ai sensi dell'articolo 2531 del	

	Codice Civile, deve essere invitato a mezzo lettera	
	raccomandata a mettersi in regola con i versamenti.	
	Trascorsi due mesi dall'invito senza che il socio	
	abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione,	
	lo stesso sarà escluso dalla società.	
	In ogni caso, i ritardati pagamenti sono gravati di	
	interessi nella misura pari all'interesse legale.	
	ART.9 - I soci receduti od esclusi avranno diritto	
	soltanto al rimborso del valore nominale delle somme	
	versate oppure dalla minore somma risultante dal	
	bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo	
	scioglimento del rapporto sociale.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera	
	raccomandata, e nel termine di centoottanta giorni	
	dalla approvazione del bilancio relativo al detto	
	esercizio, deve procedersi alla liquidazione.	
	In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione	
	sono avvenuti, verso la società per il	
	pagamento dei conferimenti non versati e, ai sensi	
	dell'articolo 2536 del Codice Civile, nei limiti della	
	somma loro liquidata in caso di insolvenza della	
	società.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ART.10 - Il patrimonio del Consorzio è costituito:	

	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato	
	da un numero illimitato di quote del valore	
	nominale di Euro 200 (duecento), nei limiti previsti	
	dalle leggi vigenti. L'organo amministrativo può	
	stabilire, con deliberazione opportuna, il	
	numero minimo delle quote da sottoscrivere per aderire	
	al Consorzio;	
	b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote	
	degli avanzi di gestione, con le quote	
	sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti,	
	esclusi e agli eredi o legatari di	
	soci defunti a norma dell'articolo precedente;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate dagli	
	avanzi di gestione a tale scopo destinati e	
	dall'accantonamento del sovrapprezzo;	
	d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a	
	copertura di particolari rischi o	
	in previsione di oneri futuri;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla	
	società al fine di essere impiegata per	
	gli scopi sociali e da eventuali altri fondi di	
	riserva speciali costituiti in conformità a	
	norma di legge.	
	E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci	
	sia durante la vita della società che al suo	

	scioglimento; alle riserve vengono pertanto	
	riconosciute le condizioni di cui all'articolo 12	
	della legge 15 dicembre 1977 numero 904 e sue	
	successive modifiche ed integrazioni.	
	ART.11 - Le quote non possono essere sottoposte a	
	pegno o vincolo e né essere cedute nemmeno ad altri	
	soci con effetto verso il Consorzio, se la cessione	
	non è autorizzata dagli Amministratori ai sensi	
	dell'articolo 2530 Codice Civile primo comma, salvo in	
	questo caso il diritto di recesso del socio, da	
	esercitarsi però non prima che siano decorsi due anni	
	dall'ingresso nel Consorzio.	
	Nessun socio può possedere nel Consorzio una quota il	
	cui importo superi il limite massimo stabilito dalla	
	legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la	
	società con il suo patrimonio e conseguentemente i	
	soci nei limiti delle quote sottoscritte.	
	ART.12 - La quota sociale sottoscritta ed il relativo	
	sovrapprezzo, di cui al precedente	
	articolo 6), potranno essere versati a rate e	
	precisamente:	
	a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;	
	b) il rimanente nei termini stabiliti dall'organo	
	amministrativo.	

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO		
ART.13	- Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo	
	amministrativo provvede alla redazione del Bilancio,	
	previo esatto inventario, da compilarsi con criteri di	
	oculata prudenza e alla predisposizione, nel caso di	
	obbligo di Legge, della relazione degli amministratori	
	di cui al primo comma dell'articolo 2428 del Codice	
	Civile, indicando specificatamente nella stessa i	
	criteri seguiti per il conseguimento degli scopi	
	statutari, in conformità con il carattere cooperativo	
	della Società, nonché evidenziando nella nota	
	integrativa, ai sensi dell'articolo 2545 e 2513 del	
	Codice Civile, e se del caso le condizioni di	
	prevalenza mutualistica.	
	Gli utili netti annuali saranno così ripartiti:	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) dovranno	
	essere destinati al fondo di riserva	
	legale;	
	b) una quota, di importo non inferiore alla quota	
	percentuale minima prevista dalle	
	leggi vigenti, dovrà essere corrisposta ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione;	
	c) il residuo a riserva, salvo che l'assemblea	
	deliberi di assegnare:	

	- una quota di importo non superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato,	
	quale dividendo ai soci;	
	- una quota di importo non superiore a due punti	
	rispetto al limite massimo previsto	
	per i dividendi, a remunerazione degli strumenti	
	finanziari.	
	L'assemblea può deliberare che i dividendi spettanti	
	ai soci siano trattenuti dalla società ed accreditati	
	a ciascuno di essi in conto nuove quote.	
	ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA	
	ART.14 - Sono organi della società	
	l'assemblea dei soci, il consiglio di	
	amministrazione ed il Collegio Sindacale, se nominato.	
	L'assemblea decide sulle materie riservate alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché	
	sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti	
	soci, che rappresentano almeno un decimo degli aventi	
	diritto al voto, sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza	
	dell'assemblea:	
	a) l'approvazione del bilancio e la destinazione	
	degli utili;	

	b) la determinazione della struttura dell'organo	
	amministrativo, la nomina degli	
	amministratori, e la durata del loro mandato;	
	c) la eventuale nomina dei sindaci e del presidente	
	del collegio sindacale o del	
	revisore;	
	d) le modificazioni dello statuto;	
	e) la nomina dei liquidatori e i criteri di	
	svolgimento della liquidazione.	
	ART.15 - L'assemblea deve essere convocata dall'Organo	
	Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché	
	in Italia.	
	L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto	
	giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto	
	almeno cinque giorni prima di quello fissato per	
	l'adunanza, con lettera raccomandata, anche a mano	
	ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare	
	la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire	
	agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri	
	sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere	
	indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e	
	l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di	
	convocazione può essere prevista una data ulteriore di	
	seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza	
	prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti	

	legalmente costituita.	
	Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea	
	si reputa regolarmente costituita qualora vi siano	
	rappresentati tutti soci aventi diritto di voto	
	l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la	
	maggioranza dei componenti degli organi amministrativi	
	e di controllo.	
	ART.16 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del	
	consiglio di amministrazione, in caso di assenza o di	
	impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta	
	dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei	
	presenti. L'assemblea nomina un segretario anche non	
	socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non	
	soci.	
	Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la	
	regolare costituzione della stessa, accertare	
	l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere	
	e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare	
	i risultati delle votazioni.	
	ART.17 - Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro	
	che risultino iscritti dal almeno novanta giorni nel	
	libro dei soci.	
	Ogni socio ha diritto ad un voto. Ai soci persone	
	giuridiche ed ai soci sovventori è attribuito un	
	ulteriore voto ogni due quote sottoscritte oltre la	

	prima e fino ad un massimo di 5 (cinque) voti.	
	I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea	
	soltanto dagli altri soci mediante deleghe scritte	
	dalle quali deve essere fatta menzione nel verbale e	
	comunque secondo le previsioni dell'articolo 2539	
	codice civile.	
	Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la	
	regolarità delle deleghe.	
	Il voto può essere espresso per corrispondenza, ovvero	
	mediante altri mezzi di telecomunicazione. In tal caso	
	l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la	
	deliberazione proposta. Se sono poste in votazione	
	proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di	
	convocazione, i voti espressi per corrispondenza non	
	si computano ai fini della regolare costituzione	
	dell'assemblea.	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati la	
	metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci	
	intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento	
	anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla	

	trasformazione del tipo e sulla fusione della società	
	oppure sul trasferimento della sede sociale anche in	
	altre località del territorio dello Stato,	
	tanto in prima quanto in seconda	
	convocazione, le deliberazioni devono essere prese col	
	voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei	
	soci con diritto di voto.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ART.18 - Il Consorzio è amministrato da un consiglio	
	di amministrazione.	
	Il consiglio di amministrazione è composto da tre a	
	undici membri eletti fra i soci dell'assemblea.	
	Gli Amministratori durano in carica per un	
	periodo da uno a tre esercizi, conformemente alle	
	decisioni dell'Assemblea ordinaria al momento della	
	nomina, scadono alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica e sono rieleggibili.	
	In caso di dimissioni della maggioranza degli	
	amministratori, l'intero consiglio si intende decaduto.	
	Gli amministratori sono dispensati dal prestare	
	cauzione.	
	Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione,	
	salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può	
	anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di	

	presenza.	
	Ad essi spetta comunque il rimborso delle spese	
	sostenute per conto della società nell'esercizio delle	
	loro mansioni.	
	I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente,	
	qualora non vi abbiano provveduto i	
	soci al momento della nomina del consiglio.	
	ART.19 - Il consiglio di amministrazione si riunisce	
	nella sede sociale o anche altrove, purché nel	
	territorio italiano, previa convocazione a cura del	
	Presidente, ogni volta che lo stesso lo ritenga	
	opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da altro	
	amministratore.	
	La convocazione è fatta mediante avviso personale ai	
	consiglieri, da comunicarsi tramite lettera	
	raccomandata, o qualsiasi altro mezzo idoneo allo	
	scopo, contenente l'ordine del giorno.	
	Le riunioni sono costituite validamente, anche in	
	mancaza delle precedenti formalità, qualora siano	
	presenti tutti gli Amministratori in carica e l'intero	
	Organo di controllo, quando esiste.	
	Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei	
	presenti ed in caso di parità prevale la parte a cui	
	afferisce il voto del Presidente.	
	ART.20 - L'organo amministrativo ha tutti i più	

	ampi poteri di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione, fatta eccezione di quelli che per	
	legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea.	
	Il consiglio può delegare parte delle proprie	
	attribuzioni a uno o più membri oppure ad un comitato	
	esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono	
	fissati dallo stesso consiglio, il tutto ai sensi e	
	nei limiti dell'articolo 2381 e 2544 del Codice Civile.	
	ART.21 - La legale rappresentanza della società, di	
	fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente	
	dei consiglio di amministrazione e ad eventuali	
	consiglieri delegati, nei limiti della delega	
	conferita.	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	ART.22 - La società può nominare il collegio sindacale	
	o il revisore.	
	La nomina del collegio sindacale è obbligatoria, nei	
	casi previsti dall'articolo 2477 del Codice Civile,	
	nonché quando la società emette strumenti finanziari	
	non partecipativi e in tutti i casi di legge.	
	Il collegio sindacale si compone di tre membri	
	effettivi e di due supplenti. Il Presidente del	
	consiglio sindacale è nominato dai soci, in occasione	
	della nomina dello stesso collegio.	
	Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i	

	sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel	
	registro istituito presso il Ministero se non è stato	
	nominato il revisore.	
	Il collegio sindacale ha i doveri ed i poteri di cui	
	agli articoli 2403 e 2403 bis del Codice Civile ed	
	esercita il controllo contabile sulla società, se non	
	è stato nominato il revisore.	
	Si applicano le disposizioni di cui agli articoli	
	2406, 2407 e 2408, primo comma del Codice Civile.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle	
	assemblee dei soci, alle adunanze del	
	consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.	
	Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori	
	dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società	
	nomini per il controllo contabile un revisore, questi	
	deve essere iscritto al registro istituito presso il	
	Ministero.	
	Si applicano al revisore tutte le norme previste per	
	lo stesso in materia di società per azioni.	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	ART.23 - L'esercizio sociale si chiude al 31	
	dicembre di ogni anno.	
	II bilancio è presentato ai soci entro centoventi	
	giorni dalla chiusura di ogni esercizio	
	oppure entro centoottanta giorni, qualora ricorrano	

	tutte le condizioni di legge.	
	ART.24 - L'organizzazione, il funzionamento tecnico ed	
	amministrativo della Società	
	potranno essere disciplinati da regolamenti interni da	
	compilarsi a cura dell'organo amministrativo e da	
	approvarsi dall'assemblea.	
	ART.25 - In qualunque caso di scioglimento del	
	Consorzio, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori,	
	preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.	
	L'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il	
	capitale sociale ed i dividendi eventualmente	
	maturati, dovrà essere devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	ART.26 - Per quanto non è regolato dall'atto	
	costitutivo di cui il presente statuto fa parte	
	integrante, valgono le disposizioni legislative sulle	
	società cooperative rette coi principi della mutualità	
	agli effetti tributari e delle leggi speciali	
	applicabili in materia.	
	Si applicano tutti i divieti e gli obblighi di cui	
	all'art. 2514 c.c., ed in particolare:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	

	capitale effettivamente versato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in	
	misura superiore a due punti rispetto al limite	
	massimo previsto per i dividendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci	
	cooperatori;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento	
	della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto	
	soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ART.27 - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra	
	i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad	
	oggetto diritti disponibili relativi al rapporto	
	sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge	
	prevede l'intervento obbligatorio del pubblico	
	ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato	
	dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la	
	società, a richiesta della parte più diligente.	
	L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità.	
	Resta sin d'ora stabilito irrevocabilmente che	
	le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro	
	vincoleranno le parti.	

33 di 33